

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agenzia europea per le sostanze chimiche, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-650/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — Articolo 57 — Sostanze estremamente preoccupanti — Identificazione — Articolo 2, paragrafo 8, lettera b) — Esenzione — Articolo 3, punto 15 — Nozione di «sostanza intermedia» — Acrilammide)

(2017/C 437/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: E. Mullier e R. Cana, avocats, D. Abrahams, barrister)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e M. W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck e S. Raes, advocaten), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz, E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici e D. Kukovec, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 48 dell'8.2.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-687/15) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Deroga alla forma giuridica prevista — Mancata indicazione della base giuridica)

(2017/C 437/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e F. Erlbacher, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Šulce, J.-P. Hix e O. Segnana, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e M. Hedvábná, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Stranz, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: F. Fize, G. de Bergues, B. Fodda e D. Colas, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie, M. Holt e D. Robertson, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Dispositivo

- 1) *Le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, adottate il 26 ottobre 2015, nella sua 3419^a sessione tenutasi a Lussemburgo, sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono annullate.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat

(Causa C-39/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 — Società madri e figlie di Stati membri diversi — Regime fiscale comune — Deducibilità dall'utile imponibile della società madre — Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie — Mancata presa in considerazione dell'esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi)

(2017/C 437/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

- 1) *L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l'articolo 198, punto 10^o, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell'ambito di un prestito non sono deducibili dall'utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.*